MEMORIA

Per la fedelissima Città di Salerno

CONTRO

Le Famiglie di Lorenzo, Giuseppe, Nicola, e Biase Morrone della Città di Cangiano.

COMMESSARIO

L' Illustre Signor Principe Regio Consigliere D. Tomaso Caravita.

NAPOLI

In Banca di D. Vincenzo Basile
Lo Scrivano Gaetano Frezza:

BAsta essere istrutto, anche mediocremente, nella Romana Giurisprudenza, per sapere, che fra le umane azioni, quella è la più favorita, e sostenuta dall' autorità delle leggi, che suol' essere dell' ultime, il testamento. Furono le Nazioni tutte, e specialmente la Romana più pulita, e savia, tra le altre, sollecite a gara, ed impegnate a difendere l'estreme volontà de' loro Cittadini, stabilendo, che i Magistrati delle disposizioni de' privati ne fossero gelosi esecutori, e custodi; niente meno, che delle pubbliche determinazioni. L' Imperator Giustiniano *Auth. de Nupt. §. disponat.* ci ha rimasto registrato: *Disponat Testator, & fiat lex.* E nella Novella 22. §. *nos autem num.* 50. si legge: *Disponat itaque unusquisque in suis, ut dignum est, & sit lex ejus voluntas.* Il Giureconsulto Paolo scrisse: *Publicè enim expedit suprema hominum judicia exitum habere. Leg. vel negare IV. ff. quemad. testam. aperiatur.* L' Impera-

perator' Coſtantino determinò, che *nihil eſt, quod magis hominibus debeatur, quam ut ſupremæ voluntatis, poſtquam aliud velle non poſſunt, liber ſit ſtylus, & licitum quod iterum non redit arbitrium. Leg. 1. Cod. de ſacroſ. Eccleſ.* E per non eſſer nojoſi, tralaſciamo addurre tanti altri, dai quali ſimili provedimenti ſi ebbero, perchè lungo ſarebbe il ridirli.

Di fatti, per principio di diritta ragione, come riflette ſaviamente il Baron. Puffendorff. *de offic. Hom. & Civ. lib.* 1. *cap.* 12. §. 13. è giuſto che ſi dia per un certo alleviamento della pena, che ciaſcun' dalla ſua mortalità riceve, la facoltà di potere, mentre ancor' vive, diſporre de'beni ſuoi ſecondo che più gli aggrada. Ma, oh quanto poi creſce maggiormente il favor del teſtamento, quando in utilità di pia cauſa, o di pubblica opera ſia ſtato ordinato; la quale, in buon dritto, ha tanto peſo, ficchè nè sà tollerare le legittime detrazioni, nè ſi ſoggetta alle ſcrupoloſe ſolennità della Legge Civile, baſtando a ſoſtenerlo la ſemplice, e nuda volontà. *Auth. ſimiliter Cod. ad Leg. Falc.*

Queſto ſavio ordinamento però di tante giuſtiſſime leggi han' cercato diſtruggere, e con maniere ſoverchiamente improprie, alcuni di cognome Morrone della Città di Cangiano; per non avere ubbidito al preſcritto nel teſtamento di D. Do-

Domenico Morrone: anzi per avere annientata la di lui volontà teſtamentaria. Dallo che, per ragion di chiamata, dal medeſimo ordinata, è derivato un dritto all'Univerſità de' Studj della Città di Salerno, cioè di ſuccederli in tutta l'eredità, e di eſſer lei l'erede univerſale di detto D. Domenico. Come ciò vada: e come quello ſia addivenuto; in che tempo, e per qual modo; lo dirà il fatto, che brevemente eſponemo.

IL Dottor D. Domenico Morrone di Cangiano ſteſſo nella Provincia di Salerno, abbenchè non aveſſe tratto da' ſuoi Maggiori chiarezza de' natali, o ampiezza de' beni di fortuna; tutta volta pel ſuo talento, e buon coſtume, e per la profeſſione legale, che eſercitava, fu creato Regio Giudice; e giunſe, per tal carriera, al ſegno di un commodo ſtato. Egli non pensò mai ad ammogliarſi. Divenuto vecchio, e vedendoſi vicino al comun fato, volle fare il ſuo ultimo teſtamento chiuſo: come in fatti 'l fece ai 3. di Gennaro 1777.; e dopo la ſua morte, ſeguita alli 18. Aprile dello ſteſſo anno (1), fu tal teſtamento aperto, e pubblicato. Ecco, in riſtretto, il tenore della ſua diſpoſizione. Chiamò in prima, ed iſtituì eredi fiduciarj l'

(1) *Fol.* 5.

Arciprete ; e gli altri due Parocchiani di Cangiano, a quali impoſe, che faceſſero ſuſſiſtere la ſua eredità *per una ſpecie di Monte*, da amminiſtrarſi da eſſi loro, a favore delle Famiglie *di Lorenzo, Giuſeppe, Nicola, e Biaſe Morrone*, figli di Franceſco, che fu di lui Zio : ma con le ſeguenti dichiarazioni.

La prima, l' eſpreſſe così = *Voglio, che tutti i beni, che laſcio, e da mè poſſeduti, non ſi poſſano nè vendere, nè alienare in alcun modo : ma ſiano perpetuamente addetti al menzionato Monte, mio erede in proprietà.*

La ſeconda, riguardò la vendita di tutto il ſuo ſemovente, grano, oglio, vino, ed ogni altro commeſtibile : l' eſazione delle credenze, e preſtiti. Preſcriſſe, che il danaro, qual ſe ne ricavava, unito a quello ſi trovava in Caſa, ſi foſſe impiegato nella compra de' beni ſtabili pe'l detto Monte. L' entrate, che da tali compre, e dagli altri ſuoi beni provenivano, impoſe ai diviſati ſuoi eredi fiduciarj, che ſenza detrarſi dall' intera ſua eredità Falcidia, o Trebellianica, ſi foſſero ſpeſe nel ſeguente modo.

Ducati cinquanta l' anno, in una Cappellania ſotto il titolo del SS. Roſario, col peſo di cento Meſſe, per la celebrazione delle quali, invitò li Sacerdoti delle ſudette quattro Famiglie Morrone; e li concedette la facoltà di poterle far celebrare anche da altri, a ragione di grana quindeci

deci l' una, ed il dippiù appropriarselo.

Il rimanente dell' entrate di tutti li beni, volle, si fosse speso così. Ducati venticinque l'anno ad ogni una delle dette quattro Famiglie, che fanno ducati cento: cioè a *maschi tantum* di esse; e quello restavaci superante, s' avesse avuto a spendere *per li figliuoli delle medesime famiglie, che si fossero applicati alle lettere, così per li studi, che avessero fatti ne' Seminarj, o altrove, come per li loro Privilegj, e Dottorati*. Ed in ciò si rimise alla prudenza de' Signori Parochi, incaricandoli di portarsi, come se fossero essi i Padri di famiglia.

Soggiunse, che *non essendovi giovani applicati alle lettere, o essendovene pochi, l' entrate si mettessero in moltiplico, e si spendessero in compra di beni stabili a beneficio del Monte*. Ne assegnò di tal sua volontà il plausibile fine, quale aveva tenuto avanti gli occhi, e fu, che *applicandosi i giovani d'esse alli studj; averebbero potuto le dette famiglie divenire per li loro figliuoli, dotte, culte, e addottrinate, con ingerirsi loro il buon costume, ed il santo timore di Dio*.

Previde questo Testatore il caso della mancanza de' Preti, o fian' Cappellani di dette Famiglie, e volle che li trè Parochi godessero essi la Cappellania; con ripartirsi tra loro egualmente le Messe, coll' elemosina pure di carlini cinque l' una.

Riflettè l' altro caſo della mancanza, ed eſtinzione de' maſchi tutti delle nominate Famiglie; ed invitò a ſuccedere i maſchi dell' ultima femina. Eſtinguendoſi anche coſtoro; volle ch' aveſſero avuto a ſuccedere i figli maſchi diſcendenti da Notar Franceſco di Staſi, che era figlio di Iſabella Morrone.

Stabilì inoltre alcuni legati, tra quali, ci fu quello del famoſo ſuo Studio, che laſciò ad uſo comune di Caugiano: ma con legge, che i libri non ſi foſſero trasferiti altrove, per non diſperderli. Anche di ciò ne incaricò la prudenza de' Signori Parochi; ai quali impoſe eziandio la celebrazione di ſei Meſſe l' anno nella Chieſa di S. Biaggio da lui rifatta: e tale celebrazione, o nel ſuo giorno, o in altri appreſſo, a loro piacimento.

Su di tanto appunto aggirofſi principalmente la diſpoſizione del ſudetto D. Domenico Morrone, in riguardo alle quattro Famiglie Morrone, che le eran parenti. Ordinò, in ſoſtanza, uno ſtretto fedecommeſſo, per lo ſtabilimento di un Monte in favore delle medeſime; quantevolte però ſi foſſero ſottopoſte all' amminiſtrazione, e governo dell' Arciprete, e due Parochi, iſtituiti ſuoi eredi fiduciarj. A queſt' oggetto proibì eſpreſſamente ad eſſe Famiglie l' ingerenza nella detta amminiſtrazione: e che affatto non aveſſero poſ-

ſe-

seduto, o coltivato i suoi beni (1).

Or chi non crederebbe, che sì fatta disposizione si fosse, se non in tutto, in qualche parte almeno eseguita? E pure ei andarebbe ben errato colui, che semplicemente l'immaginasse. L'Arciprete, e Parochi dal primo momento non poterono toccare l'eredità ad essi affidata dal detto Testatore. Appena il di lui cadavere fu avviato al sepolcro, si ferono avanti Giuseppe, e Biase Morrone. Superbamente costoro si posero in mano, prima di tutto, le chiavi delle Case: di quella, cioè in Cangiano, e dell'altra in Pertosa. Quindi uniformi nell'eruttare ingiurie obbrobriose, e minaccie spaventevoli contro detti Ecclesiastici; incussero tanta perturbazione, e tanto timore nell'animo loro, sicchè fecero, che non solamente non si movesse-ro ad entrare in veruna ingerenza: ma non osarono neppure far menzione del loro incarco testamentario: d'essere gli eredi fiduciarj di D. Domenico Morrone.

Derelitta, per sì fatto modo, e posta in obblio la volontà del Testatore; chiesero li detti Giuseppe, e Biase Morrone in quella Local Corte l'annotazione de' beni. Il motivo, che a questo buono atto l'induse, non fu sicuramente la

(1) *Fol.* 53.

ſoggezione degli tre eredi fiduciarj: ma affinchè non ſorgeſſe in appreſſo competenza tra loro ſteſſi: e ſpecialmente cogli altri individui delle due Famiglie di Lorenzo, e Nicola Morrone, le quali del pari erano ſtate contemplate. Così avvenne la detta annotazione, che in buona ſorte, trovaſi oggi preſſo gl'atti del S. C.; poichè altrimenti neppure ſi ſarebbe curata. Non perciò l'Arciprete, e gl'altri due Parochi furono dalla Corte Locale chiamati, o inteſi, mentre che dovea *ex officio* chiamarli, e ſentirli. Si riputò D. Domenico Morrone morto *ab inteſtato*: quantunque ſuſſe arcinotiſſimo il ſuo Teſtamento, ed il tenore del medeſimo. Recarà maraviglia (da muovere però il riſo) come non s'aveſſer i Morroni ſpedito pure il preambolo *ab inteſtato* in quella fraterna Local Corte. Tralaſciolli, perchè non n'ebbero di biſogno; in altro caſo forſe, e ſenza forſe l'avrebbe anche in ciò favoriti.

Che diresti ora, o D. Domenico, ſe dall'Altiſſimo ti foſſe conceſſo ritornar tra mortali, vedendo che della tua diſpoſizione teſtamentaria: diſpoſizione cotanto meditata, e sì efficacemente raccomandata; per colpa, non già degl'eredi fiduciarj, ma degli ſteſſi tuoi contemplati, niente, nientiſſimo ſiane ſtato oſſervato?

Coteſto ſavio Uomo aveva conoſciuto troppo bene l'indole de' ſuoi Congiunti: che quanto inimi-

mica delle lettere, di civilizzarsi, e di seguire i suoi giusti, e saggi provedimenti; altretanto ad ingojarsi intenta, dopo morto, sua redità, senza lasciare le massarizie villane, alle quali, contro genio suo, volgevan anche l'applicazione de' figli. Perciò fu, che d'appresso alla divisata sua disposizione, soggiunse il seguente capitolo.

Or se per avventura i detti Lorenzo, Giuseppe, Nicola, e Biase Morrone, o i loro figliuoli, e successori maschi non si contentassero di questa mia disposizione, ed avessero pretenzioni sopra l'eredità di Onofrio mio Zio, contrarie a ciocchè ho disposto; in quel caso, lascio tutta la mia eredità all'Università de' Studj della Città di Salerno, acciocchè dell'entrate d'essa, se ne fondino, e stabiliscano più Cattedre: e specialmente quella dell'Etica, o sia Filosofia Morale, e delle Matematiche; se pur non vi siano; ed essendovi, erigersi altre Cattedre profittevoli alla gioventù, come della Fisica Sperimentale &c., a piacimento de' Superiori d'essa Università.

Ad ogni altro Uom'senzato, cui avesse riguardato quella disposizione testamentaria, comunque fossesi dal Disponente condizionata, averebbe fatto senza dubbio tutto il peso questa chiamata dell'Università de' Studj di Salerno: e ubbidito averebbe ciecamente ad ogni di lui precetto, per non farla unquemai verificare. Ma niuno senzo ai Morroni. La loro baldanza, ed avidità

non furon capaci di freno. Ad onta di tal chiamata, si occuparono a metterſi in mano tutta la roba ereditaria: e così violentemente, non che ingiuſtamente d'allora l'han goduta, e la godono.

L'Univerſità di Salerno accaſo nell'anno 1787. ne venne a giorno. Aprì ella ſubitamente gli occhi al ſuo invito; e ſi preparò a fare il giudiziario ſperimento del dritto acquiſtato. Innanzi però di dare alcun paſſo; penſarono molto bene quei accorti Governanti Salernitani a prendere un eſatto informo ſull'eſecuzione di tutto, e quanto avea il D. Domenico Morrone diſpoſto, relativamente agli Eredi chiamati, al Fedecommeſſo iſtituito, al Monte ordinato; e quello concerneva la di lui amminiſtrazione per l'adempimento de'legati, e delle ſovvenzioni taffate a favore delle quattro Famiglie predilette; e ſu tutto il reſto del Teſtamento.

Le piú accurate diligenze pratticate su di ciò, li reſero ſicuriſſimi, che in menoma parte non ſi aveva quella diſpoſizione adempita; quantunque fin' allora ne foſſero decorſi ben dieci anni. Gli atti fatti nel S. R. C. tra Filippo Lupo, con Giuſeppe, e Biaſe Morrone (quali anche per una contingenza ſi ſeppero) ne l'accertarono maggiormente. Perlocchè rimaſero appieno perſuaſi, che eraſi già verificato il caſo a pro

dell'

dell' Univerſità de' Studj di Salerno, di ſuccederli in tutta l'eredità, per fondare le Cattedre, della Filoſofia Morale, della Matematica, e altre, giuſta il preſcritto dal riferito teſtatore D. Domenico Morrone.

Quindi la Città di Salerno (da chi rappreſentaſi la detta Univerſità de' Studj), comparendo nel S. C. preſſo li ſteſſi atti di Lupo, deduſſe formalmente con ſupplica il diviſato ſuo dritto (1). Si notificò queſta ſupplica, con Proviſioni, al ſudetto Biaſe Morrone, e a i figli de' defunti Giuſeppe, Lorenzo, e Nicola Morrone (2). Andatoſi poſcia a provedere ſulla medeſima, ſi crede giuſto dal Signor Conſiglier Perrelli, interino Commeſſario, impartirſi termine ordinario: quel termine, che fu compilato, ed altro ora non rimane, che venirſi alla deciſion della Cauſa.

(1) Fol. 81.
(2) Fol. 89.

SI dimostra, che le quattro Famiglie di Biase, Giuseppe, Lorenzo, e Nicola Morrone, per la non accettazione del testamento di D. Domenico Morrone: anzi per la total contravenzione all' ordinato nel medesimo testamento, sian decadute, ed escluse dal dritto di godere gli annui ducati 25. per ciascuna Famiglia: come ogni altra sovvenzione. E di essersi fatto luogo alla chiamata dell' Università de' Studj della Città di Salerno, per succedere in tutta la di lui eredità.

LA disposizione testamentaria di D. Domenico Morrone: disposizione mica oscura, o equivoca, ma sommamente chiara, quale si è di sopra menzionata; ed il fatto rapportato, tutto contrario a questa disposizione, non fanno aver bisogno di molto occuparci per la proposta dimostranza.

SI è già inteso, che gli eredi istituiti nel testamento, non furono le 4. Famiglie Morrone: ma sibbene l' Arciprete, e li due Parochi di Can-

Cangiano, alla probità, e fede de' quali appoggiossi il Testatore, acciò si recasse ad effetto la scritta sua volontà testamentaria, riguardo allo stabilimento, ed erezione di un Monte per quei plausibili fini, che nell' animo suo aveva prefissi, e nel testamento dichiarò poi distintamente. Memore de' doveri verso i Congiunti, diresse prima di tutto le sue mire a beneficare li medesimi, che erano appunto le Famiglie de' sopramentovati Biase, Giuseppe, Lorenzo, e Nicola Morrone. Le contemplò colla sovvenzione d' annui ducati cento: cioè 25. per ciascuna; a condizione espressa però, di riceverli dalle mani degl'eredi fiduciarj; vietando a tale oggetto, si fossero intrigate nell' amministrazione le dette famiglie. Ed ordinò di più, che non avessero posseduto, nè coltivato affatto nulla de' suoi beni.

Prima, che si vada più in là. Domandamo ai Signori Morroni, se dopo morto D. Domenico, si guardarono essi, d' ingerirsi nell' amministrazione: o si astennero di possedere, e coltivare i suoi beni?

Noi li vedemo confusi in rispondere. Ma questa stessa lor confusione ci confessa, in nulla aver essi ubbidito. E bè, non sapevate, che le volontà de' Testatori sono inviolabili, e devono essere esattamente osservate? (meno che quando conteneser qualche bruttura); tale è il dettame di tutte le leggi civili. *Latè Heinec. Tom. 2. de*

heredib. inſtituendis: & Tom. 6. de Teſtamenti factione, Exercitatio 27. Il bene dello Stato, la fede pubblica, ed il dritto univerſale delle Nazioni uniformemente conſentono, che ſi debba mantenere ſalda, e incontaminata la facoltà, che ciaſcun tiene nel diſporre de' beni ſuoi.

Ma per addurre voi eccezione a queſti principj di mai contraſtata giuriſprudenza, c' immaginamo beniſſimo quello ci replicate: e ce l' immaginamo con fondamento, perchè l' inteſimo lampeggiare in bocca del voſtro Avvocato, allorachè nel contradittorio s'impartì il termine ordinario. Direte, che nell' eredità di D. Domenico Morrone era confuſa una Cappellania ſotto il titolo del SS. Roſario, inſtituita da Onofrio Morrone ſuo Zio, il quale abbenchè invitaſſe al di lei godimento i figli d'eſſo D. Domenico, rimaſto ſuo erede univerſale, e particolare; dichiarò tuttavolta nel ſuo teſtamento (1), che non calandoſi, o non facendo figli maſchi detto D. Domenico; in tale caſo foſſe di Franceſco Morrone di lui fratello, e de' ſuoi legittimi diſcendenti maſchi. Che, verificato il caſo della mancanza de' detti figli, per eſſer egli viſſuto nel celibato; e attente le leggi dell'ammortizzazione, nè anche potendo più fondarſi quella Cappellania; eſſendo noi (dicon eſſi) li diſcendenti legittimi dal detto Fran-

(1) *Fol. 46.*

Franceſco Morrone, ecco come veniamo ad avere dritto proprio repreſentativo ſull' eredità di D. Domenico; nella quale eredità i beni d' eſſa Cappellania reſtaron meſcolati, e confuſi.

Braviſſimo. Avete a dir altro? No. Sentite ora quel che riſpondemo noi. Laſciate di leggere di Onofrio Morrone il teſtamento; e date occhio al ſuo codicillo, che li vien d' appreſſo (1): ivi trovarete, che quanto avete detto, e potevate anche di più dire *excipiendo*, fu da lui ritrattato, con eſſerſi rimeſſo *alla buona volontà, e coſcienza di D. Domenico ſuo Nipote*. Ma ſe ciò non baſta. Di là tornate al teſtamento di queſto D. Domenico, e propriamente a carta 55. *aser. loc. ſig.*, che in confermazione della detta verità, rinverrete ſcritto così . . . *E perciò è molto meglio, che ſi amminiſtrino da Signori Parochi: ed eſſi di Morrone affatto non s' ingeriſcano in detta amminiſtrazione, nè poſſeggano, nè coltivino affatto nulla di detti beni. Tanto più che Onofrio mio Zio ordinò nel ſuo codicillo, che avvenendo alcun dubbio intorno alla Cappellania e Beneficio, il rimiſe al mio parere; e perciò ho ſtimato così di ordinare nell' uno, e nell' altro caſo per la loro quiete, e beneficio.*

Che dite ora, o Morroneſi? han ſuſſiſtenza le voſtre eccezioni? Pare di nò.

Ma

(1) *Fol.* 51.

Ma voi petulantemente, ci dite di sì. Oh, la pazienza cenobitica! Noi, che voglia non avemo di altercare, e solo di vincere la petulanza vostra con evidenza di ragioni, facemo ritorno alla tavola del testamento, per recitarvi un altro precetto del Testatore, qual vi chiuderà sicuramente la bocca: *Ed occorrendo intorno a questo mio testamento alcun dubbio, o altra cosa, che avesse bisogno di consiglio, si abbia a stare al parere, e consulta del Signor Avvocato de' Poveri, pro tempore, della Regia Udienza di Salerno, a cui si potrà fare qualche regalo di salato per li suoi incomodi* (1).

Morronesi, andaste mai in Salerno a consultarvi, e sentire il parere di quell' Avvocato de' Poveri? Portaste li Presciutti, li Cacioca . . . li . . . V' intesimo sì. Foste voi gl' ingordi. Passiamo innanzi.

Dopo di quel divieto: e divieto, non nascente già da qualche licenziosa interpetrazione, ma tutto litterale ai Morroni, d'ingerirsi nell' amministrazione, e di possedere suoi beni; venne D. Domenico Morrone ad ordinare quello si è di sopra trascritto; cioè, che non contentandosi di sì fatta sua disposizione: o avendo pretenzioni sull' eredità di Onofrio suo Zio, lasciava l' intera eredità all' Universita de' Studj di Salerno per l' ere-

(1) *Fol.* 58. *a t. loc. sig.*

l'erezione delle Cattrede, dell'Etica, e Metamatica, o di altre colà mancanti.

D. Domenico Morrone poteva liberamente apporre sopra li suoi beni quella legge, che meglio li piaceva, quando non era contraria al buon costume. Trattavasi, ch' eran tali beni nella maggior parte di proprio acquisto, e frutto degli onorati suoi sudori. Trattavasi, che li Morroni, da lui contemplati, non li erano in stretto grado attaccati; cosicchè s'avesse potuto dire, che obbliando costui i sacrosanti vincoli del sangue, avesse voluto chiamare erede la causa pia, o l'opera pubblica. Li eran congiunti sì, ma in grado molto rimoto: onde non si conosceva in esso D. Domenico quell' obbligo stretto, dipendente dal motivo di un ordinata carità, ed affezione, che la natura c' impone. Tutta volta li mirò con assai benefica considerazione, a preferenza dell'opera pubblica, e della causa pia nella maniera suddivisata: cioè di godere annui duc. 25. ogn'una delle quattro Famiglie, e del più delle rendite del Monte per li loro figliuoli studenti, nella forma prescritta. Sempre però salve le due condizioni, di non ingerirsi nell'amministrazione, e di non coltivare, e possedere nulla de' suoi beni.

Ma furono i Morroni in tutto trasgressori, e trasgressori sfrontati; mentre, in ricombenza del grazioso beneficio, il primo passo, che dettero do-

po

po morto D. Domenico, fu, d'allontanare i Parochi, legittimi amministratori, ed impossessarsi essi di tutta la roba ereditaria; senza affatto incaricarsi del testamento, e di quanto in quello ripetitamente stava prescritto in contrario. Eguale sfrontatezza mostrarono nel S. C., allorchè per poco competerono con Filippo Lupo: vedendosi dai ricorsi fattivi, che dell'anzidette condizioni del testamento, e del testamento istesso non fecero neppure passaggiera menzione.

Per la qual cosa il S. C. medesimo, conforme ha sempre mai deciso contro i chiamati, che non hanno ubbidito a precetti de' Testatori; dovrà decidere del pari nel caso presente, affin di dar luogo all'altra chiamata, cioè all' Università de' Studj di Salerno per l'erezione della Cattrede.

E quì giova riflettere, che quella chiamata dell' Università de' Studj di Salerno, non fu contro de' Morroni una commiatoria formolate, simile a quelle, delle quali si valgono taluni Testatori, (a consiglio, per lo più, de' Notaj) per un'urto degli eredi all' adempimento della loro volontà, con maggior prontezza, di quella forse non userebbero, senza qualche soggezione penale. Derivò bensì da animo per se stesso disposto da più tempo, e risoluto a favore della gioventù, tanto di Salerno stesso, che di tutta quella Provincia, che portasi colà, per applicare alle lettere; poichè ebbe vero, che il commodo di studia-

re,

re, e li soli studj potevano trarre i figliuoli, i giovani al buon costume, ed al santo tin di Dio.

Sul piano di questi sentimenti entra la rag pubblica. Nelli libri della legge è scritto, pubblicamente importa sostenersi le ultime volontà degli Uomini. *L. vel negare §. 6. ff. quemadm. test. &c.* Che la volontà di D. Domenico Morrone fosse stata sempre ferma, e costante a favore della gioventù studiosa: oltre di quel rapportato capitolo del suo testamento, n'avemo un altro più in giù, che li dà maggior forza. Egli è espresso nella forma seguente. *Spettandomi dunque tutta questa roba, e non volendo accettare i Morroni la presente dispositione, e volendola in alcuna, o in tutte le sue parti contrastare, lascio tutta la mia eredità alla suddetta Università de' Studj di Salerno, costituendola mia universale erede; sicchè si vaglia di tutte le mie ragioni.*

Le proposizioni decisive, contenute in quest'altro capitolo, stringono più li panni addosso alle quattro Famiglie ribellate da quella volontà testamentaria di D. Domenico Morrone, quantunque fosse stata loro, nell'essenza sua, ampiamente grata, ed amorosa. E mentre volge l'anno tredicesimo, da che solennemente si pubblicò là in Cangiano, caliamo a dar occhio all'iniquo modo tenuto per lo non eseguimento della medesima; per cui da i

pri-

primi giorni si aprì la strada alle ragioni dell' Università de' Studj di Salerno, onde potersi dichiarare erede universale di lui. Gli eredi fiduciarj non ebbero campo di spedirsi il preambolo, perchè Giuseppe, e Biase Morrone, quali erano li più bizzarri di quelle quattro Famiglie, gli atterrirono con replicare unisone minaccie, se avessero ardito prendere la menoma ingerenza di quella eredità; la quale eredità, andavan declamando, esser del parente loro: e niuno, fuori d' essi, poteva porci mano, altrimenti . . . . . Essi eredi fiduciarj, da una banda spaventati per queste minaccie, che provenendo da gente superba, ed ignorante l'averebbe di leggieri recati ad effetto. Dall' altra, considerando di non avere alle mani danaro ereditario da spendere, per sostenere la loro qualità, e la legge testamentaria, perchè le chiavi delle due Case di D. Domenico, ove era il contante, e tutt' altro destinato a vendersi, furono in un subito occupate da detti Giuseppe, e Biase Morrone; stimarono prudente, non che necessaria condotta di non brigarsi coi medesimi.

Ti fu vano, o D. Domenico Morrone, il dire nell' ultimo del tuo testamento: *Prego in fine i Signori Parochi miei eredi fiduciarj a raccomandar loro la puntuale, ed efficace esaudizione di quanto ho io disposto, poichè ne averanno anch' essi il merito appresso il Signor Iddio, trattandosi di opera,*

ra, che per pia, e caritatevole dovrà ſtimarſi. Sì, vano ti fu il dirlo! Mentre i Parochi non poterono ubbidirti, perchè i Morroni nol vollero, che ti ubbidiſſero: giungendo l' impertinenza di coſtoro al ſegno, di preoccupare il Notajo, per non dargli neppure la copia del teſtamento. E il S. C., ciò ſentendo, non vibrà i fulmini della ſua giuſtizia contro gente così contumace, ed ingrata? E ſi trattiene a vendicare coll' autorità ſua tanti ſcandaloſiſſimi torti?

Il neceſſitoſo ritiro de' Parochi fè credere ad alcune menti infane Cangianeſi, eſſer divenuta quaſi che cuccagna l' eredità di D. Domenico Morrone: e permeſſo foſſe ad ogni uno, col preteſto di eſſer parente, ſtrapparne a ſua voglia. Su queſta falſiſſima idea uſcì in campo un altro preteſo congiunto, per nome Filippo Lupo, chi ſi è di ſopra menzionato. Coſtui, da coraggioſo, pensò attaccarli nel S. R. C., dove ſi ſpedì le Proviſioni d' inibitoria, e controſupplicata. (1) Alla notifica d' eſſe Proviſioni, vennero tantoſto preſſo gli atti li due Morroni Biaſe, e Giuſeppe per opporſi. Si oppoſero infatti: ma ſempre celando la diſpoſizione teſtamentaria di D. Domenico, della quale furbamente mai fecero motto. Ribattendo ſecco ſecco la pretenzione di Lupo, in un loro ricorſo aſſerirono infine, che

che

(1) *Fol.* 8.

la Corte Locale aveva, per la ſicurezza degl' intereſſati, principiata l'annotazione; onde chieſero, che la ſteſſa Local Corte la continuaſſe; e quindi fatta ad eſſi la conſegna de' beni annotati, l'aveſſe traſmeſſo tutti gli atti nel S. C. (1). Bel coraggio! Chiedere la conſegna di quei beni, che il Teſtatore li aveva eſpreſſamente proibita?

Corriſpondenti alla domanda furono regolarmente interpoſti gli ordini dal Conſiglier Malena allora Commeſſario. Fece Lupo altro ſtrepito, dopochè vide adempita l'annotazione, in chiedere la traſmiſſione di detti atti, e l'ſequeſtro de' beni annotati &c.. Ma, tutto in un punto, acchetatiſi i Collitiganti, e laſciato da parte il S. C., l'attacco andò a terminare, con una porzione de' beni, che aſſignarono i due Morroni a Filippo Lupo: rimanendo tutti gli altri preſſo di loro. *Diviſerunt veſtimenta*.

Quello è da notare con ammirazione, e farà al certo traſecolare chiunque lo aſcolta, come a fronte d'una legge ſpecificatamente contraria, non ebbero ribrezzo di farne ſtipulare di tal diviſione, e concordia un pubblico Iſtrumento, che avvenne alli 3. Maggio dell'anno 1778. per mano di Notar Franceſco Grippa di Cangiano, quale è an-

(1) *Fol.* 13.

anche negli atti presentato. (1)

E si vuol prova maggiore di questa, che le Famiglie Morrone non accettarono il testamento di D. Domenico? Che contrastarono non in una, ma in tutte le parti la volontà del medesimo? Impudente libertà, sciocca baldanza di rustica progenie! L' Arciprete, e Parochi eredi fiduciarj, appartati. Il Monte erede proprietario, non fondato. Alle taffate fovvenzioni, e legati, non dato luogo. L' avere preso, per le vie insultanti, l'amministrazione de' beni, ch' era ad essi loro vietata. L' averseli finalmente partiti con un pubblico Istrumento: nel mentre eran destinati per fondo delle Cattrede erigende in Salerno. Tutte insieme coteste ree franchezze fan vedere, che quella sua volontà, con tanto studio, e prevedimento disposta, non fù in menoma parte proseguita: anzi fù derisa, sterminata... da chi poi? Da quelle persone stesse, che aveva egli arbitrariamente, e senza verun obbligo beneficate.

Per godere i Morroni le beneficenze ereditarie di D. Domenico, l' unico mezzo era quello, di sottoporsi alla sua volontà testamentaria. Era, in somma, il non ingerirsi nell' amministrazione: non possedere, nè coltivare suoi beni: e final-

men-

(1) *Fol.* 59.

mente non affacciar pretenzioni sopra l'eredità di Onofrio suo Zio. L'ebbe egli cotanto a cuore, che disse: *Qualora poi essi di Morrone l'accetteranno tale, quale è stata da me fatta; vaglia tutto ciò, che hò disposto a lor favore. E debbano essi considerare, che Io per loro utile, e bene de' loro posteri non mi sono ammogliato.* Non avendola dunque accettata, nè tale, nè quale: nè tutta, nè parte: conseguenza indubbitata ne viene, che non più regge, nè più vale il disposto a lor favore.

La legge, permettendo agli Uomini di disporre della loro roba, di privati li fa Legislatori, ond' e comandano, e puniscono; e ne fa poi per mezzo de' Magistrati fedelmente eseguire i comandi, e le pene. Da questa massima legale prende maggior forza la ragione dell' Università de' Studj di Salerno, per giudicarsi dal S. C. devoluta a lei l' intera eredità di D. Domenico Morrone, giusta la sua disposizione testamentaria; affin d' eriggersi le due Cattedre, ch' ei designò dell' Etica, e della Metamatica, le quali realmente in quell' Università son mancanti; come vi mancano pure quelle della Chirurgia, e della materia criminale colà desideratissime; obbligandosi i Morroni a restituire anche li frutti ereditarj dell'anno 1777., che indoverosamente si han percepiti.

Co-

Coteſti Morroni, adeſſo che ſi trovano in età più ſeria, e forſe in più lume di ragione, han conoſciuto il loro grande errore, e la giuſtizia della domanda dell'Univerſità di Salerno; poichè notificati della medeſima domanda, e di tutti gli altri atti fatti per la compilazione del termine su quella impartito, niente per ombra hanno oppoſto. Ecco un altra prova irrefragabile del torto, che eſſi hanno: e che li condanna al rilaſcio dell'eredità: alla reſtituzione ancora de' frutti.

NOn è da omettere, che l'Arciprete, e Parochi di Cangiano rimaſti, come ſopra, eredi fiduciarj, ma non più in là del Teſtamento, perchè inabilitati ſi videro ad eſeguirlo; per tranquillare le loro coſcienze, produſſero nel S. C. un lungo loro ricorſo autentico *fol.* 32.. In quello fecero preſente il diſpoſto da D. Domenico Morrone: l'incarico ad eſſi rimaſto, in detta qualità di eredi fiduciarj: il non averlo recato ad effetto per colpa, e cauſa di Giuſeppe, e Biaſe Morrone, uomini di aſſai triſta tempera, li quali imperioſamente ſi avevan preſo le chiavi della Caſa del defunto D. Domenico, e ſubito ne involarono l'oglio, la lana, il cacio, il danaro, ed i mobili, che facevano una ſumma conſiderevole; e s'impoſſeſſarono altresì de' ſtabili, malgrado tutto ciò l'aveſſe il Teſtatore vietato.

Chie-

Chiesero in detto loro ricorso le providenze di giustizia per la restituzione, e consegna dell'occupato, onde poter adempire all'obbligo loro. Si riserbarono le ragioni di agire criminalmente per l'espilata eredità. E lo conchiusero dicendo: *Si vero Judex, & Causæ Commissarius fuerit in voto aliter decernendi, remittitur præsens causa dispositioni Dei, qui illuminat abscondita tenebrarum, & tunc laus erit Judici recta judicanti.*

A tal ricorso non fu data alcuna providenza, ne sfogo alcuno; e gl'intrepidi Morroni continuarono a possedere la roba ereditaria, per cui mai più si è eretto il Monte: o altro eseguito di quanto D. Domenico Morrone dispose della medesima col divisato suo testamento *per il bene de' posteri.*

Siamo al fine della dimostranza propostaci: conseguentemente della presente Scrittura. Il testamento di D. Domenico Morrone si è sostanzialmente, ne' propri termini suoi, riferito. Il fatto, autenticato da pubbliche Scritture, parlanti nel Processo, si è fedelmente rapportato: da cui l'inesecuzione d'esso testamento si è a chiare note conosciuta. Altro dunque non ci rimane, che supplicare il S. R. C. acciò coll'imparziale sua giustizia decida, essere le quattro Famiglie Morrone della Città di Cangiano decadute dalle

le ſovvenzioni rimaſtegli da queſto Teſtatore, per non avere accettato il ſuo teſtamento: anzi per averlo iniquamente annientato. E che l'Univerſità de Studi della Città di Salerno ſi ſerva di ſue ragioni, per dichiararſi erede univerſale del medeſimo, *virtute ſuæ diſpoſitionis teſtamentariæ*.

Non altrimenti ci auguramo la deciſione; ſapendoſi, che la detta Univerſità è obbligata, coll' eredità, che acquiſta, di ſoſtenere opera pubblica, opera pia. Se non ſi voglia credere a noi, ſi preſti fede al Teſtatore medeſimo, che un tal carattere li diede = *trattandoſi di opera, che per pia, e caritatevole dovrà ſtimarſi*. (1) Chi non sa poi, che le opere pie, e le pubbliche opere deggion avere una riggida oſſervanza? Son perciò dalle leggi favorite: dai Magiſtrati protette.

Nè dubbitar ne poſſiamo, ora che in vigore della Real Coſtituzione emanata nel 1774. deveſi *ella fondare ſulle leggi eſpreſſe del Regno, o Comuni; ad oggetto, che reſti rimoſſo l'arbitrio, ed allontanato da' Giudicanti ogni ſoſpetto di parzialità*. Le leggi Comuni, nel principio di queſta memoria l'avemo in parte notate. Leggi del Regno deroganti, non vi ſono; almeno a notizia noſtra. Dunque, diverſamente non potendo eſſer la deciſione; conſeguenza della ſteſſa ſarà, che le an-

(1) *Fol.* 58. *a ter. lit. A.*

anzidette Famiglie Morrone: ed ogn'altra, che han ſtrapparo beni da quell' eredità, li eſibiſcano, e rilaſcino tutti, *una cum fructibus a die mortis D. Dominici Morrone, ſervata formâ adnotationis*; e ſi ordinì perciò il ſequeſtro generale de' medeſimi beni *penes tutum tertium*.

Napoli 25. Gennaro 1790.

Franceſco di Franceſco.

VA1
1547042